



COMUNE DI BOVEZZO

(Provincia di Brescia)
Via Vittorio Veneto 28 – CAP 25073

Ordinanza dirigenziale

N. 78 del 05-10-2026

OGGETTO: Lavori di scavo per la riparazione di 2 perdite sulla rete del teleriscaldamento sulla via Canossi all'altezza del civico 10.

Il Responsabile

Vista la richiesta di Emanuele Plona per conto di Italimpresa spa con sede in Botticino via Molini, 41 P.Iva 036227660175 , dove si chiede la chiusura temporanea al traffico veicolare sulla via Canossi all'altezza del civico 10 nei tratti interessati ai lavori di riparazione di 2 perdite sulla rete del teleriscaldamento;

Vista l'autorizzazione cumulativa rilasciata dall'Ufficio Tecnico Bovezzo sede

Visto il decreto sindacale n. 4 del 16.05.2025 di nomina dei Responsabili di Area e conferimento degli incarichi di elevata qualificazione;

Premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;

Ritenuto di poter accogliere la richiesta adottando i conseguenti ed appropriati provvedimenti di viabilità, allo scopo di garantire la fluidità della circolazione e la sicurezza degli addetti ai lavori;

Dato atto che i provvedimenti sono adottati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;

Richiamato il N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

Riscontrato che, è stata riscontrata la necessità di procedere come segue :

-Chiusura temporanea al traffico veicolare sulla via Canossi all'altezza del civico 10 nei tratti interessati dai lavori debitamente segnalati dal giorno 13.10.2026 sino alla conclusione della fase uno;

-successivamente l' istituzione del senso unico alternato regolato da movieri e/o semaforo sulla via Canossi intersezione con via Canossi tr.1^ sino alla conclusione della fase 2 prevista per il 11.11.2026;

-Istituzione del divieto di sosta 0,00-24,00 con rimozione forzata su ambo i lati nei tratti debitamente segnalati sulla via stessa;

-riduzione del limite di velocità fino a 30 KM/h nei tratti di strada interessato ai lavori

-l'istituzione di un percorso pedonale alternativo adeguato al fine di consentire il transito pedonale in sicurezza;

SENTITO il parere dei competenti Uffici Comunali;

Considerato che per esigenze di carattere tecnico si rende necessario dar corso al presente provvedimento viabilistico;

Ordina

DAL GIORNO 13.10.2026

- Chiusura temporanea al traffico veicolare sulla via Canossi all'altezza del civico 10 nei tratti interessati dai lavori debitamente segnalati dal giorno 13.10.2026 sino alla conclusione della fase uno;**
- successivamente l'istituzione del senso unico alternato regolato da movieri e/o semaforo sulla via Canossi intersezione con via Canossi tr.1^ sino alla conclusione della fase 2 prevista per il 11.11.2026;**
- Istituzione del divieto di sosta 0,00-24,00 con rimozione forzata su ambo i lati nei tratti debitamente segnalati sulla via stessa;**
- riduzione del limite di velocità fino a 30 KM/h nei tratti di strada interessato ai lavori**
- l'istituzione di un percorso pedonale alternativo adeguato al fine di consentire il transito pedonale in sicurezza;**

INOLTRE :

LA DITTA ESECUTRICE DEI LAVORI DEVE :

POSIZIONARE APPOSITA SEGNALETICA CON RELATIVE DEVIAZIONE PER GARANTIRE UN FLUSSO VEICOLARE E SCORREVOLE AI RESIDENTI LA ZONA INTERESSATA DAI LAVORI;

- GARANTIRE LA MASSIMA VISIBILITÀ DEL CANTIERE MEDIANTE ADEGUATI MEZZI SEGNALATORI, SIA PER IL PERIODO DIURNO CHE PER IL PERIODO NOTTURNO;

- IN OGNI MOMENTO CONSENTIRE IL LIBERO TRANSITO DEI MEZZI DI SOCCORSO ED IL TRANSITO ED IL RIENTRO DEGLI AUTOVEICOLI NELLE RISPETTIVE PROPRIETÀ PRIVATE, AL TERMINE DEL TURNO DI LAVORO, COMPATIBILMENTE CON LO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI E LE ESIGENZE DI CANTIERE.

- DEVE PROVVEDERE AL MANTENIMENTO IN OGNI MOMENTO ALLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL CANTIERE (DELIMITAZIONE AREA CANTIERE, APPOSIZIONE CARTELLI AMMONITORI, RIPRISTINO IN CASO DI EVENTI TEMPORALESCHI, ECC);

La ditta esecutrice dei lavori deve inoltre procedere alla disposizione della segnaletica prevista di cui agli artt.38 e 39 del Decreto Legislativo n° 285/92 , del relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione e del D.M. del 10 Luglio 2002.

La ditta appaltatrice dei lavori dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per la sicurezza del personale addetto, mantenendoli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, ed adottare idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni, individuando e segnalando il percorso pedonale consentito, secondo quanto previsto dal N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), nella scrupolosa osservanza delle norme relative alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) apposizione della prescritta segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e dal D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002, a cura e spese del richiedente;
- b) apposizione della segnaletica di divieto di sosta almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto stesso;
- c) invio della prescritta dichiarazione di avvenuta apposizione di segnaletica ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da effettuarsi a mezzo e-mail polizia.locale@comune.bovezzo.bs.it prima della decorrenza del presente atto;
- d) esposizione, sul luogo oggetto della presente ordinanza, della dichiarazione di apposizione della segnaletica, del rapporto di trasmissione della dichiarazione medesima e di copia dell'ordinanza stessa.**

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo 285/92 come s.m.i. dalla Legge 120/2010.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 07.08.1990, n.241 si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 06.12.1971, n° 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione o notificazione del presente provvedimento.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo 285/92, nel medesimo termine di 60 giorni, può essere presentato ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici da parte di chi abbia interesse, all'apposizione della segnaletica in relazione alla natura dei segnali apposti, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento approvato con D.P.R. 495/92.

Il Segretario Comunale è incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio comunale nonché nei consueti modi di diffusione.

Gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo 285/92, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza. Qualora per esigenze di servizio si rendesse necessario assumere provvedimenti in contrasto con la presente ordinanza, gli organi di Polizia Stradale possono ottemperarvi nonché concedere permessi in deroga.

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico della ditta appaltatrice dei lavori.

Il Responsabile

Alessandro Ronchi

ALESSANDRO
RONCHI

05.10.2026

14:00:08
GMT+02:00

Si attesta che la presente Ordinanza v
consecutivi.



cata all'Albo pretorio per 15 giorni